

**Accordo applicativo del punto 19,
collegati e successive modifiche
dell'Accordo interconfederale 21 luglio 1988**

tra

CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI

e

CGIL, CISL, UIL

Roma, 13 febbraio 1997

Premessa

Ferma restando la validità degli altri aspetti normativi dell'accordo 21.7.88 e successive modifiche, e al fine di rendere applicabile il disposto del punto 19 e collegati, in una logica di promozione dell'intero sistema degli enti e Fondi bilaterali regionali e di interventi di sostegno e di sviluppo dei sistemi territoriali di imprese artigiane in termini di occupazione, nuova imprenditoria, professionalità, innovazione tecnologica e organizzativa, anche tenendo conto delle condizioni europee di compatibilità e di cumulabilità delle risorse,

le parti concordano:

Finalità

1. di demandare al Fondo di cui al punto 19 dell'Accordo 21.7.88 e successive modifiche il compito economico di attivare le funzioni dell'Ente bilaterale nazionale secondo attività e programmi definiti periodicamente tra le parti;
2. di qualificare gli interventi del predetto Fondo e di precisarne le modalità operative, come definito ai seguenti punti.

Compiti economici del Fondo

- 2.1 Il Fondo opererà per mettere a disposizione risorse economiche in tema di promozione dell'occupazione, di nuova imprenditoria, della professionalità, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nei riguardi del lavoro dipendente e dello sviluppo imprenditoriale, anche attraverso progetti di scambio tra aree territoriali, nazionali e transnazionali.
In questi compiti si potrà ricorrere ai vari capitoli di finanziamento della UE e dello Stato.

Modalità operative

- 2.2 Le attività del Fondo si atterranno a una logica di programmazione pluriennale, che nell'individuazione delle priorità, da sottoporre alle parti firmatarie, dovrà coinvolgere il sistema di Enti e Fondi bilaterali regionali.
- 2.3 L'attuazione concreta degli interventi del Fondo in questi campi dovrà essere realizzata attraverso gli Enti e Fondi bilaterali regionali in una logica di collaborazione sia gestionale che economica.

Contribuzione al Fondo

3. Tenendo presente l'attuale fase di avvio della concreta sperimentazione e fermo restando la possibilità di rimodulazione degli oneri rispetto a nuovi cicli di programmazione pluriennale, per le finalità di cui ai punti 1 e 2, viene destinata la quota del 2% della contribuzione prevista al punto 19 dell'Accordo 21.7.88 e successive modifiche, che dovrà essere versato entro il 31 marzo di ogni anno e conteggiato sulla base della contribuzione relativa all'anno precedente. Il primo versamento verrà effettuato entro il 31.3.97.
- 3.1 Tale contributo sostituisce quanto previsto dal punto 19 dell'Accordo 21.7.88 e successive modifiche per tutto il periodo di sperimentazione.

Destinazione della contribuzione

- 3.2 La contribuzione di cui al punto 3 viene destinata per l'1% alle finalità del punto 1 e per il restante 1% la destinazione verrà individuata di anno in anno previo accordo tra le parti a livello nazionale e regionale, per essere utilizzata sulla base di specifici progetti, anche pluriennali, concordati tra le medesime parti per le finalità di cui al punto 2.1.

Trattamento del pregresso

- 3.3 Le quote già versate dagli Enti e dai Fondi regionali ai sensi del punto 19 dell'Accordo 21.7.88 e successive modifiche saranno considerate come anticipazioni relative al versamento dei nuovi oneri limitatamente al periodo di vigenza del presente accordo e commisurate in regime di forfetizzazione.
A tale riguardo saranno stipulate apposite intese tra Fondo nazionale ed Enti e Fondi regionali interessati.
- 3.4 I regolari adempimenti da parte degli Enti e di Fondi regionali per il periodo di sperimentazione configureranno atti liberatori di quanto dovuto in base al punto 19 dell'Accordo 21.7.88 e successive modifiche.
4. Il presente accordo avrà validità dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2000.